

piere il numero di quelli stabiliti dalla legge stessa.

L'ammontare degli aumenti conseguiti sarà aggiunto al nuovo stipendio iniziale.

Ai professori ordinari, ai quali all'attuazione delle leggi speciali di pareggiamento di alcune Università venne assegnato uno stipendio iniziale di lire 6,000, saranno computati, agli effetti del primo comma del presente articolo, come conseguiti, due aumenti quinquennali di lire 500, e saranno loro conservati gli aumenti maturati sullo stipendio anzidetto, fermo restando il divieto di superare lo stipendio massimo di lire 10,000.

I professori, che all'attuazione della legge godono già di sei aumenti quinquennali, conserveranno l'ammontare del sesto aumento a titolo di assegno personale, salvo che non abbiano diritto ad un assegno maggiore giusta l'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 15.

Ai professori ordinari che alla pubblicazione della presente legge abbiano un incarico di materia complementare o fondamentale, retribuito in misura superiore a lire 1,250, sarà dato un assegno personale pari alla differenza fra la detta somma e la retribuzione da loro goduta. Questo assegno personale sarà assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi, fino a concorrenza di essi.

(È approvato).

Art. 16.

Ai professori ufficiali, che alla pubblicazione della presente legge sieno professori ordinari e straordinari contemporaneamente in più istituti, non si applica il disposto dell'articolo 8. Essi però godranno del miglioramento portato dalla presente legge soltanto per il posto di ordinario.

(È approvato).

Art. 17.

La disposizione relativa all'ordine di anzianità dei professori straordinari, di cui all'articolo 9, incomincerà ad essere applicata soltanto dopo che avranno conseguita la promozione quei professori straordinari per i quali, al 31 dicembre 1908, il Consiglio superiore avesse già deliberato l'inizio degli atti relativi.

A questo articolo l'onorevole Guido Baccelli propone di aggiungere il seguente comma:

« Parimenti non sarà applicabile la disposizione dell'articolo 5 a quei professori straordinari che al 31 dicembre 1908 avessero acquistata la stabilità e fossero stati proposti per la promozione ad ordinario, intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilità ».

L'onorevole Guido Baccelli ha facoltà di svolgere la sua proposta.

BACCELLI GUIDO. Non ho bisogno di svolgere questa proposta perchè è conforme a giustizia ed è stata accettata tanto dal relatore quanto dal ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo.

QUEIROLO. Rivolgo una preghiera al ministro. Nelle Università che finora sono regolate da ruoli liberi esistono alcuni professori straordinari che avevano assicurata la loro promozione dopo tre anni di tirocinio. Con la nuova legge e col ruolo unico, questo loro diritto viene ad essere soppresso.

Ora io prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di dare a questi professori qualche affidamento, perchè questo loro diritto non sia violato. Spero che l'onorevole ministro, o con nuovi provvedimenti o anche ammettendo che per qualche tempo il limite massimo del ruolo sia anche superato in questa Università a ruolo libero, renderà ragione al diritto morale di questi professori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. L'emendamento dell'onorevole Guido Baccelli è accettato.

Terrò presenti le raccomandazioni del collega Queirolo, perchè, nel fare le promozioni e nella misura dei posti, sia tenuto il più possibile conto dei desideri di questi professori.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 17 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Guido Baccelli accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 18.

I posti di professore ordinario e straordinario di materie complementari indicati nella tabella D saranno soppressi man mano che si renderanno vacanti.